

25/05/00

**PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA SOCIETÀ DALMINE S.P.A.
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIM, FIOM, UILM E LE RSU**

In attuazione della nota a verbale contenuta nell'accordo sindacale siglato il 22.07.1998 ("accordo sindacale"), così come meglio specificato nell'accordo operativo ("accordo operativo") sottoscritto in data odierna, le Parti sopra menzionate convengono quanto segue:

1. la Dalmine S.p.A. (qui di seguito denominata "Dalmine") s'impegna ad attuare e supportare nei tempi e nei modi convenuti il processo di partecipazione al capitale sociale della Società da parte dei propri dipendenti.
2. Il processo di partecipazione dei dipendenti al capitale azionario verrà coordinato attraverso la costituzione di una Associazione di dipendenti/azionisti, i cui soci fondatori saranno le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente protocollo e cui potranno aderire tutti gli azionisti dipendenti in possesso dei requisiti statutariamente previsti.
Qualora la partecipazione al capitale sociale della Società dovesse risultare, sulla base del numero delle adesioni alla costituenda AssoDalmine, pari o superiore al 10%, la Società Dalmine riconoscerà la costituenda AssoDalmine - così come configurata nel documento statutario di cui al successivo punto 5 - quale rappresentante i dipendenti azionisti e quale titolare dei diritti e doveri previsti nelle note sopra richiamate.
Al di sotto di detta percentuale, le parti si impegnano a riattivare la Commissione di cui alla nota dell'accordo sindacale, per esaminare e definire la qualità dei rapporti che sarà possibile instaurare fra la Società e la costituenda AssoDalmine, con particolare riferimento al riconoscimento di quest'ultima quale rappresentante degli azionisti dipendenti.
3. La Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, secondo quanto previsto nel documento del 23.5.2000 (qui di seguito definito "condizioni tipo"), accetta il ruolo previsto nell'accordo sindacale e nell'accordo operativo e pertanto fornirà alla società Dalmine e all'AssoDalmine, nei tempi e nei modi di legge, la certificazione relativa alla gestione delle azioni possedute dai dipendenti azionisti rappresentati dall'AssoDalmine. La Banca s'impegna altresì a praticare ai soci dell'AssoDalmine le condizioni contemplate nel succitato documento. Tali condizioni saranno oggetto di periodiche revisioni fra i rappresentanti dell'AssoDalmine e la Banca stessa.
4. Lo statuto della costituenda AssoDalmine, unitamente alla nota a verbale dell'accordo sindacale, all'accordo operativo e alle condizioni tipo sono acquisiti come parti integranti del presente protocollo.
5. Resta inteso che il presente protocollo dovrà intendersi a tutti gli effetti risolto qualora AssoDalmine modifichi le proprie clausole statutarie senza preventivo accordo con la Dalmine.
6. L'efficacia del presente protocollo d'intesa, è subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi

25/05/00

sociali della Dalmine S.p.A. e della costituzione dell'AssoDalmine da parte delle organizzazioni sindacali confederali FIM, FIOM, UILM e RSU.

7. Una volta perfezionato il processo di partecipazione al capitale azionario da parte della Dalmine, attraverso le forme e le modalità di cui al punto 1 dell'accordo operativo, il presente protocollo con i relativi allegati, analogamente all'accordo operativo, resterà in vigore per tre anni e andrà pertanto a scadere con la liberazione delle azioni dal vincolo di intrasferibilità di cui al punto 2 dell'accordo operativo.

Dalmine, 23 maggio 2000

3

25/05/00

ACCORDO OPERATIVO INERENTE IL PROGETTO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DALMINE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA'

PARTI CONTRAENTI: Dalmine S.p.A. e Organizzazioni Sindacali FIM, FIOM, . . .
UILM ed RSU

PREMESSO

- che, in data 22.07.1998 è stato siglato l'accordo sindacale ("accordo sindacale") contenente una nota a verbale relativa alla partecipazione dei dipendenti della Dalmine S.p.A. alla compagine azionaria della società (qui di seguito definita "Dalmine");
- che all'uopo è stata costituita un'apposita Commissione di studio composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e rappresentanti della Dalmine, che ha approfondito le tematiche inerenti il suddetto progetto;

quanto premesso, si conviene tra le Parti di cui in premessa che detta operazione verrà attuata con le seguenti modalità

1. Operazione di aumento di capitale.

La Dalmine farà sì che la partecipazione dei suoi dipendenti al capitale azionario della società avvenga mediante aumento di capitale riservato ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma codice civile.

La deliberazione di aumento di capitale verrà preceduta da una "manifestazione di interesse non vincolante", cui farà seguito, in relazione al numero di adesioni raccolte nella prima fase, una vera e propria "prenotazione".

Le suddette manifestazioni di interesse e prenotazioni dovranno essere raccolte entro 6 mesi dalla stipula del presente documento. La prenotazione avrà efficacia di contratto preliminare e pertanto obbligherà i dipendenti che l'hanno sottoscritta ad aderire al successivo aumento di capitale nei termini stabiliti nell'atto di prenotazione.

Qualora le prenotazioni per l'acquisto di azioni Dalmine non siano pari ad un quantitativo corrispondente al 10% del capitale sociale, le parti si impegnano a riattivare la commissione, per valutare, tenuto conto delle prenotazioni raccolte e purché le stesse rappresentino una percentuale significativa, la possibilità di implementare l'accordo sindacale attraverso soluzioni tecniche diverse.

Nel caso in cui le prenotazioni raggiungano la percentuale del 10%, l'operazione di aumento di capitale dovrà essere perfezionata dalla Dalmine entro 6 mesi dal ricevimento delle prenotazioni.

L'aumento di capitale riservato non potrà comunque essere deliberato per una percentuale superiore al 15% del capitale sociale. Pertanto, qualora le prenotazioni dovessero superare il suddetto limite, l'assegnazione di azioni ai dipendenti dovrà essere proporzionalmente ridotta, privilegiando l'assegnazione di una quota minima di 10.000 azioni a tutti i dipendenti che hanno aderito alla prenotazione e riducendo le prenotazioni al di sopra della suddetta quota minima di assegnazione.

2. Caratteristiche delle azioni.

Le azioni oggetto di sottoscrizione sono azioni ordinarie.

25/05/00

All'atto della sottoscrizione il personale della Dalmine si impegna a non sottoporre le azioni ad alcun atto di trasferimento inter vivos per 3 anni dalla data di sottoscrizione. Allo scopo, i certificati verranno depositati alla Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, presso la quale il dipendente, qualora non ne sia già titolare, dovrà aprire un conto deposito titoli con un vincolo specifico di intrasferibilità delle azioni Dalmine.

Solo alla scadenza del triennio, il dipendente sarà libero di vendere le azioni sul mercato borsistico.

In deroga al vincolo triennale sopra enunciato, potranno essere vendute le azioni Dalmine prima della scadenza, nei seguenti casi:

- in caso di decesso del dipendente;
- in caso di collocamento a riposo del dipendente;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- negli altri casi disciplinati dalla L.297/82 per anticipo TFR.

3. Prezzo, quantitativi e modalità di pagamento.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni corrisponderà alla media dei prezzi ufficiali di borsa registrati nei 60 giorni borsistici precedenti la data della delibera di aumento del capitale sociale.

Il quantitativo garantito viene determinato come segue:

- un'assegnazione minima di n. 10.000. azioni uguale per tutto il personale;
- un'ulteriore assegnazione, su richiesta del dipendente, fino ad un massimo di 100.000. azioni

Il pagamento delle azioni potrà avvenire alternativamente o cumulativamente:

- mediante pagamento in contanti con addebito sul conto corrente;
- mediante anticipo, ai sensi della Legge 297/1982 a valere sul trattamento di fine rapporto sino al limite del 70% del TFR maturato dal dipendente.
- mediante prestito bancario secondo le Convenzioni in essere fra la Dalmine e gli Istituti Bancari per i dipendenti della Dalmine al momento della sottoscrizione.

4. Soggetti abilitati a sottoscrivere l'aumento di capitale.

L'aumento di capitale può essere sottoscritto dal personale della Dalmine che alla data di sottoscrizione intrattenga un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Dalmine da almeno 1 anno.

5. Associazione dei dipendenti azionisti.

Ai fini della tutela dell'investimento effettuato e dei diritti spettanti in qualità di lavoratori-azionisti, i dipendenti possessori di azioni conferite nel deposito di cui al precedente punto 2, si riuniranno in associazione denominata "Associazione Dipendenti Azionisti Dalmine" (AssoDalmine).

Il conferimento delle azioni in deposito avrà il valore di adesione all'Associazione che si doterà di uno statuto democratico e dei seguenti organi:

- a. Consiglio dei soci fondatori;
- b. Assemblea dei Soci;
- c. Consiglio d'Amministrazione;

(5)

25/05/00

- d. Collegio dei Revisori;
- e. Collegio dei Proibiviri.

6. Rappresentante dei lavoratori nel Consiglio d'Amministrazione.

Qualora la percentuale di azioni possedute e conferite all'AssoDalmine dai dipendenti sia pari al 10% del capitale sociale, la società farà sì che per il periodo di durata del presente accordo un membro del Consiglio di Amministrazione della società stessa, venga designato dall'AssoDalmine

Ai fini del calcolo della predetta percentuale non dovranno essere prese in considerazione:

- le azioni possedute dai dipendenti prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale salvo che le stesse non siano conferite in deposito alle stesse condizioni di quelle acquisite con la sottoscrizione mediante l'aumento di capitale riservato;
- le azioni di quanti si avvalgano della deroga di cui al precedente punto 2;
- le azioni acquistate in borsa dai dipendenti dopo l'aumento di capitale salvo che le stesse non siano conferite in deposito alle stesse condizioni di quelle acquistate con la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato.

In ogni caso, ogni dipendente non potrà avere nel deposito vincolato più di 500.000. azioni Dalmine.

7. Diffusione di notizie inerenti l'accordo

La diffusione di notizie inerente il presente accordo dovrà essere preventivamente discussa e concordata tra le parti contraenti.

8. Efficacia

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi societari competenti.

Resta inteso che, qualora durante il periodo di validità del presente accordo, dovesse essere data attuazione ad operazioni tali da incidere sull'attuale assetto strutturale/azionario della Dalmine ed indirettamente influire sull'implementazione dell'accordo stesso, le parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi per verificare possibili soluzioni alternative.

In difetto di una soluzione entro un termine ragionevole, l'accordo dovrà considerarsi consensualmente risolto.

9. Durata

Una volta perfezionato il processo di partecipazione dei dipendenti al capitale azionario della società, attraverso le forme e le modalità di cui al precedente punto 1, il presente accordo resterà in vigore per tre anni e andrà pertanto a scadere con la liberazione delle azioni dal vincolo di intrasferibilità di cui al precedente punto 2.

Dalmine, 23 maggio 2000